

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 29/01/2021, la parte ricorrente ha dedotto:

- di essere titolare di due buoni fruttiferi trentennali appartenenti alla Serie Q/P, emessi dall'intermediario resistente utilizzando moduli della precedente Serie P;
- di aver chiesto all'intermediario il rimborso dei buoni in questione;
- di aver ricevuto in quella sede un importo inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i rendimenti indicati a tergo dei titoli.

Insoddisfatta del riscontro dato dall'intermediario al suo reclamo, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni stessi per l'ultimo decennio della loro durata.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito:

- l'incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, essendo i buoni di cui al ricorso stati emessi prima del 2009;
- l'incompetenza per materia, perché i buoni in questione erano stati emessi da esso intermediario per conto di un ente pubblico e che tale forma di raccolta era disciplinata da norme speciali e non dal Titolo VI del TUB.

In via subordinata e nel merito, l'intermediario ha esposto, tra l'altro, che:

- i buoni in questione dovevano considerarsi a tutti gli effetti della Serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte riportava la dicitura "Serie Q/P" e il timbro sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- l'art. 5 del d.m. 13/06/1986 prevedeva che esso intermediario dovesse apporre il solo timbro contenente i nuovi rendimenti dovuti nel primo ventennio di durata dei buoni e non anche un timbro modificativo dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%, come originariamente stampato sui moduli);

- il rendimento della Serie era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni di durata e un importo bimestrale fisso per ciascun bimestre successivo al compimento del 20° anno;
- la parte ricorrente doveva ritenersi informata della nuova disciplina introdotta dal d.m. 13/06/1986 e dei nuovi rendimenti, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da alcune pronunce di merito.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, in subordine, respinto nel merito.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario ribadendo e precisando le proprie argomentazioni.

DIRITTO

1. - Osserva anzitutto il Collegio che le eccezioni preliminari di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario resistente sono infondate e non meritano di essere accolte.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009". È vero che i BPF di cui al ricorso sono stati emessi in data anteriore, ma la parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulle condizioni economiche previste dai timbri apposti sui moduli. La materia del contendere attiene, quindi, agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è pacificamente posteriore al 01/01/2009.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha più volte avuto occasione di affermare (cfr., ex multis, le decisioni di questo stesso Collegio n. 206/2014 e n. 1307/2013, del Collegio di Roma n. 5113/2013, del Collegio di Napoli n. 52/2013 e del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013), possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di BPF. A tale proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), comma 1, lett. c), della delibera CICR 29/07/2008, n. 275, il resistente rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni della Banca d'Italia che hanno dato attuazione della delibera del CICR sopra richiamata (sez. I, § 3, e sez. II) hanno ribadito che il resistente rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla medesima delibera.

La "raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti" è poi espressamente qualificata come "risparmio postale" dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del d.P.R. 14/03/2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta dal resistente. Dopo aver stabilito in termini generali che "nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287" (art. 2, comma 5), il già menzionato d.P.R. n. 144/2001 precisa che: "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili" (art. 2, comma 6).

Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio mediante l'emissione di BPF effettuata dal resistente rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua speciale natura.

2. - Passando ed esaminare del ricorso, osserva il Collegio che i buoni che ne formano l'oggetto non recano alcun timbro che ne modifichi gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel corso dell'ultimo decennio della loro durata. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei buoni in tale lasso di tempo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo dei buoni stessi, ove si legge, *"più L. [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.

Ritiene il Collegio che entrambe le circostanze sopra descritte abbia ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento dei buoni nei periodi sopra indicati sarebbe stato quello riportato sui buoni stessi (cfr., in senso conforme, tra le altre, la decisione di questo stesso Collegio n. 5998/2016 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) e, dunque, si debba riconoscere il diritto della parte ricorrente stessa a vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni riportate sul retro dei titoli al netto delle ritenute fiscali.

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *"nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime"*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA